



Area I “Affari generali e del personale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: F.lli Caldarola S.r.l. c/ C.C.I.A.A. di Roma – Corte d’Appello di Roma, Sezione Seconda Civile, Sez. Spec. Impresa, Reclamo ex art. 739 c.p.c., RG n. 51769/2025. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Visto l’art. 2477, co. 2, c.c. che sancisce l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore è nel caso in cui ricorra almeno una tra le seguenti ipotesi in cui la società: *“a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”*;

Visto il comma 5 dello stesso articolo, in base al quale la nomina deve essere effettuata dall’assemblea entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, in caso contrario vi provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese;

Atteso che la Camera di Commercio di Roma accertava che la società F.lli Caldarola S.r.l. (REA RM-1014269) risultava aver superato il parametro relativo ai *“ricavi delle vendite e delle prestazioni”*, di cui al punto 2) lettera c dell’art.2477 c.c., per gli esercizi 2022 e 2023 e che alla

data del controllo non risultava iscritta nel Registro delle Imprese la nomina di un organo di controllo o di un revisore;

Richiamata la nota prot. 0058006/U del 11.03.2025 notificata a mezzo PEC, con la quale la Camera invitava la predetta Società a comunicare la nomina di un organo di controllo o di un revisore, assegnandole un termine per adempiere di 45 giorni;

Considerato che il suddetto invito non risulterebbe essere stato consegnato per un problema tecnico della casella di posta elettronica destinataria ma che, in ogni caso, l'invito prodromico ad adempiere, per quanto opportuno, non è affatto obbligatorio nell'ambito del procedimento di segnalazione al Tribunale e non si qualifica quale atto introduttivo del procedimento medesimo;

Richiamata la nota prot. 0158839 del 18.07.2025 con la quale, seguito dell'infruttuoso decorso del termine assegnato, la Camera trasmetteva al Tribunale di Roma, XVI Sez. Civile, un elenco di imprese - tra cui quella in oggetto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477, co. 5 c.c.;

Preso atto che il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI Civile specializzata in materia di Impresa, ha emanato in data 31.10.2025 il Decreto di nomina del sindaco unico della società F.lli Caldarola S.r.l., in persona del [REDACTED] R.G.n. 12591/2025 V.G.;

Visto il Reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da F.lli Caldarola S.r.l. innanzi alla Corte d'Appello di Roma e notificato alla Camera a mezzo pec il 19.11.2025, con il quale la Società chiede la revoca del predetto Decreto per difetto dei presupposti, asserendo di aver nominato per tale qualifica la [REDACTED] in data 07.05.2025;

Considerato che la Società ha provveduto a chiedere l'iscrizione della predetta nomina nel Registro delle Imprese solo il 11.11.2025 e che, pertanto, al momento della segnalazione della Camera di Commercio di Roma al Tribunale di Roma la società in oggetto risultava inadempiente;

Considerate l'assoluta infondatezza delle pretese mosse dal reclamante e l'inammissibilità dell'impugnazione promossa presso un giudice sprovvisto della competenza a pronunciarsi nella materia in esame;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca in giudizio per sostenere la correttezza della segnalazione effettuata ai sensi di legge e del conseguente provvedimento emanato dal Giudice;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, in cui è iscritto l'Avv. Salvatore Scafetta;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di patrocinare l'ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. 262684 del 03.12.2025, con il quale l'Avv. Scafetta ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 2.300,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

Visti l'art. 56, co. 1, lett h), d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che disciplina i contratti esclusi nel settore legale, nonché l'art. 13 del Codice, che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG B980CA0F83;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di instaurare, per conto della Camera, il giudizio monitorio per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 2.300,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto.

La spesa complessiva di € 3.355,98 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 771/2025.

IL DIRIGENTE
Roberto BOSCO

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”